



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il regio decreto legge 2 ottobre 1931, n. 1237 convertito con modificazioni nella Legge 21 dicembre 1931, n. 1785, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale risi con sede in Milano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO l'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a norma del quale *“tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.”* ;

VISTO lo Statuto dell'Ente nazionale risi approvato con decreto del 7 dicembre 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO in particolare l'articolo 10 del predetto Statuto, a norma del quale *“Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è composto da tre membri effettivi. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, o tra le persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio dei Revisori, che dura in carica quattro anni e che può essere riconfermato, svolge i suoi compiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile compreso il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 11185 del 16 novembre 2018 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del predetto decreto;

CONSIDERATO che il mandato del Collegio dei revisori dei conti nominato con il decreto sopra citato risulta scaduto e che è necessario provvedere al rinnovo dell'organo in questione;

VISTA la nota prot. n. 31570 del 16 dicembre 2022, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha designato quale membro effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi il dott. Paolo Pasqui, dottore commercialista e revisore legale;

RITENUTO di nominare quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi il dott. Francesco D'Ambrosio, dottore commercialista iscritto al



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Registro dei Revisori legali e il dott. Mario Pelonghini, dottore commercialista iscritto al Registro dei Revisori contabili

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di quattro anni, è costituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi, così composto:

dott. Paolo PASQUI – componente effettivo con funzioni di Presidente
dott. Francesco D'AMBROSIO - componente effettivo
dott. Mario PELONGHINI - componente effettivo

Francesco Lollobrigida